

CAMERA DEI DEPUTATI N. 585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLA, AIRAGHI, ALBONI, ANNUNZIATA, BENVENUTO, BORRIELLO, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMMARATA, CARDIELLO, CARRARA, CATANOSO, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FALANGA, FALLICA, FRAGALÀ, GAMBA, GIUSEPPE GIANNI, GIRONDA VERALDI, GERACI, IANNUCILLI, LA GRUA, LA MORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LEZZA, LISI, LO PRESTI, GIOVANNI MANCUSO, MASSIDDA, MAZZONI, MILANESE, MILIOTO, NICOLOSI, NICOTRA, ONNIS, PATRIA, PECORELLA, LUIGI PEPE, PERLINI, PEZZELLA, PISAPIA, PORCU, ROSSO, ANTONIO RUSSO, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANZA, STRADELLA, STRANO, TARANTINO, TARDITI, GIACOMO VENTURA, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA

Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia sono sottoposti a seri pericoli, fra i quali non è da sottovalutare la possibilità di poter essere coinvolti in attentati diretti al magistrato trasportato. Il rischio aumenta quando devono espletare compiti di protezione in aggiunta a

quelli propri della loro condizione di autisti.

Considerando la professionalità e la maggiore assunzione di responsabilità per il servizio loro richiesto, si ritiene opportuno e necessario riconoscere a questi dipendenti una condizione giuridica ed economica equivalente a quella della quale

usufruisce il personale, operante in ambiti diversi, sottoposto ad identici rischi.

La possibilità per i dipendenti civili di potere accedere alla qualifica superiore per concorso era stata in passato già prevista dall'articolo 5 della legge n. 321 del 1991, e successive modificazioni, mentre per quanto riguarda il personale militare può essere riconosciuta una promozione per merito straordinario (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982).

Il delicato e rischioso incarico svolto dai conducenti di automezzi speciali rende indispensabile che sia loro riconosciuta, durante il servizio — restando invariata la loro

condizione di dipendenti dal Ministero della giustizia — la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con la relativa conseguenza dell'avanzamento di tutto il personale alla posizione funzionale superiore.

Inoltre, sembra opportuno prevedere per tutto il personale adibito agli automezzi speciali un corso di preparazione professionale con addestramento alla guida veloce, con eventuali aggiornamenti.

Al fine di ovviare alla situazione esposta e garantire il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti in oggetto, è stata predisposta la presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al personale ausiliario del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

ART. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1 in servizio presso tutti gli uffici giudiziari è inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B2, fatto salvo l'eventuale inquadramento più favorevole disposto dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

1. Al personale di cui all'articolo 1, vittima di attentati a causa del servizio prestato, è esteso il beneficio di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. I conducenti di automezzi speciali di cui all'articolo 1 sono tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione professionale con addestramento alla guida veloce ed eventuali aggiornamenti.

ART. 5.

1. Il personale di cui all'articolo 1 può essere assegnato, ove lo richiedano esigenze di servizio, a svolgere compiti di

segreteria, unicamente presso magistrati che ricoprono ruoli direttivi.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

